

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

Audizione del 14 marzo 2017
Problematica relativa al sistema dei controlli nel settore della pesca
(affare assegnato n. 963)

Innanzitutto ringraziamo il Presidente e la Commissione per l'opportunità offertaci di far sentire la voce delle imprese di pesca in un momento di grave disagio che sta colpendo l'intero settore da noi rappresentato.

FEDERPESCA (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), con sede centrale a Roma, opera in oltre 35 sedi e presso le principali marinerie italiane, associa e rappresenta grande parte delle imprese che armano i natanti esercenti la pesca marittima con navi di stazza lorda oltre le 10 tonnellate e stipula da quasi 40 anni il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla pesca marittima.

La Federazione stipula altresì il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle attività industriali complementari alle imprese di pesca.

In merito al tema dell'audizione, ci preme evidenziare che lo stato di sofferenza delle attività di pesca sta dando luogo a forme di disagio diffuse presso tutti i porti pescherecci nazionali.

Proprio quando il sistema stava mostrando un sostanziale bilanciamento degli indicatori economici aziendali (costi sotto controllo, prezzi di vendita in moderata crescita, ritorno al profitto), fattori esterni stanno determinando tra le imprese disorientamento, frustrazione e timore per il proprio futuro.

Preliminarmente bisogna osservare quanto segue:

- **L'art. 90 del Regolamento Comunitario 1224/2009** esplicita che “oltre all'art.42 del Reg. CE n.1005/2008 sono considerate infrazioni gravi anche le seguenti attività, in funzione della gravità dell'infrazione in questione che è determinata dall'autorità competente dello Stato membro, tenendo conto di criteri quali la natura del danno arrecato, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell'infrazione o la sua reiterazione”.
- **L'articolo n. 39 del collegato agricolo** (legge n. 154 del 2016) ha ridefinito il sistema dei controlli sul settore della pesca ed ha fissato il correlativo versante sanzionatorio. Tale intervento normativo ha avuto l'unico scopo di inasprire le sanzioni a carico di imprese e pescatori. Un'urgenza dettata dalla necessità di soddisfare l'UE ad adempiere ad un Piano

di Azione al quale, dobbiamo ricordarlo, l'Italia si è impegnata dopo essere stata accusata dell'insufficienza di controlli a carico del settore; cosa non vera, perché è agli occhi di tutti che il livello di controllo e sanzioni sia addirittura eccessivo in quanto le stesse attingono gli operatori, che non hanno responsabilità rispetto al sistema dei controlli.

L'interpretazione errata del citato provvedimento potrebbe dar luogo all'applicazione di sanzioni sproporzionate ed inaccettabili a carico delle imprese di pesca, mettendo a rischio la sopravvivenza delle stesse, senza neanche prendere in considerazione l'assenza di dolo o colpa grave nell'aver praticato condotte lecite. Tutto ciò in netto contrasto con i principi fondamentali dell'Unione Europea.

La legge n. 154/2016 è ispirata a concetti di base punitivi o repressivi, senza prevedere un sistema di premialità a chi invece rispetta le normative comunitarie, ponendo sullo stesso livello di gravità penale azioni troppo diverse tra loro. Chi pesca con attrezzi da pesca regolamentari e in zone di mare ove la pesca è consentita, se accidentalmente cattura una specie sottomisura, non può essere punito penalmente e soprattutto non può essere equiparato a chi pesca con attrezzature vietate e in zone di nursery. E' triste constatare che lo Stato Italiano accolga nel peggiore dei modi le indicazioni che giungono dalla Comunità Europea, occorre invece che tenga davvero conto di quanto espresso dall'art. 90 del Reg. Comunitario n. 1224/2009.

Nello specifico:

1. L'art. 10 comma 1 lettera "o" della legge 154 del 2016 (illeciti amministrativi) prevede che, al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.

La lettera "z" dello stesso articolo vieta di violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

Premesso che gli armatori sono i primi ad essere consapevoli dell'importanza della tracciabilità e condividendone a pieno l'utilità e soprattutto l'importanza di dare al consumatore le informazioni più chiare possibili in modo da valorizzare il prodotto ittico locale, è anche vero che occorre studiare diverse modalità di applicazione di tali norme che non pregiudichino il regolare svolgimento delle operazioni di produzione e commercializzazione del pescato come oggi accade.

La proposta di Federpesca, di facile attuazione, è quella di modificare il criterio di identificazione della specie all'interno della partita di prodotto, sostituendo il "numero progressivo" con il "codice alfa" della specie in oggetto, garantendo la tracciabilità del prodotto e semplificando contemporaneamente la procedura a carico dell'imprenditore.

Ad oggi, inoltre, le normative sulla tracciabilità consentono di sanzionare l'impresa di pesca quando, in una cassetta di prodotto ittico venga riscontrato del pesce "non a norma" anche dopo due o più passaggi della filiera. A seguito della vendita, l'azienda non è più in grado di monitorare e vigilare sulla corretta movimentazione e gestione del prodotto che però può essere facilmente alterato.

Ci sembra del tutto logico richiedere che venga limitata alla prima fase di vendita la responsabilità dell'azienda di pesca sul prodotto commercializzato.

Per quanto riguarda invece il logbook elettronico, il giornale di bordo digitale dove vengono annotati i quantitativi di pesce sbarcati per ogni singola specie, il comandante ha l'obbligo di comunicare allo sbarco i pesi effettivi, prima di riprendere l'attività di pesca.

Per tale operazione è ammessa una tolleranza fino al 10%.

Le cassette di prodotto possono subire, lungo tutta la filiera, delle variazioni dovute a diversi fattori (es: scioglimento e/o aumento del ghiaccio; perdita di liquidi da parte di alcune tipologie di pesce, ecc.) che oggettivamente non sempre rientrano nella tolleranza del 10% indicato dalla normativa. L'incremento di tale tolleranza è auspicabile sia per la prima comunicazione del comandante sia per la successiva, fatta dal primo acquirente.

2. L'art. 10 comma 2 lettera "a" della legge 154 del 2016 (illeciti amministrativi) prevede che, fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee nazionali vigenti, è fatto divieto di detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

La lettera "b" dello stesso articolo vieta di trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

Federpesca ritiene assolutamente necessario garantire che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non superino il volume stabilito nelle raccomandazioni comunitarie e siano coerenti con i piani di rigetto, tenendo in considerazione, al contempo, la variabilità fra specie ittiche e attrezzi da pesca; Trattandosi di quantità assolutamente modeste, la percentuale di tolleranza non dovrebbe essere inferiore al 10% del volume di ogni specie catturata. La stessa tolleranza potrebbe essere risolta ammettendo una “soglia di non punibilità”, giustificata dal carattere di accidentalità di tali catture, in quanto effettuate con attrezzi di pesca legali e conformi al tipo di pesca effettuato.

3. L'art. 11 della legge 154 del 2016 (sanzioni amministrative principali) prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).
4. L'art. 12 della legge 154 del 2016 (sanzioni amministrative accessorie) prevede che qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

Federpesca chiede alla Commissione di valutare se sia opportuno legare i punti di penalità alle stesse licenze di pesca, configurando una sorta di “responsabilità oggettiva” in danno dell'impresa, per causa di comportamenti soggettivi; sottolinea che questo sistema comporta il trasferimento dei punti con la licenza in caso di vendita della nave, il che può ridurre in alcuni casi il valore delle navi impedendone così l'eventuale rimessa in vendita, ad esempio in favore di giovani pescatori che intendano inserirsi nel settore;

In generale, la proposta di Federpesca è di concertare un esempio di “*griglia delle sanzioni gravi*” in modo da classificarle per un effettivo indice di gravità e che siano commisurate all’entità anche economica dell’infrazione. In tal modo si potranno prevedere penalità differenti per ogni categoria di infrazione grave e sarà possibile fare una distinzione approfondita e maggiormente equa, oggi non possibile.

Una maggior distinzione delle differenti infrazioni agevolerebbe inoltre le operazioni di controllo della Guardia Costiera.

Tanto premesso Federpesca, ferma restando la necessità di non ridurre i controlli sulla pesca illegale, poiché è bene sottolineare che sono proprio le imprese di pesca ad avere tutto l’interesse a voler salvaguardare la risorsa e l’ambiente marino e sono dunque le prime a condannare chi pratica attività di pesca illegali, scorrette e dannose per l’ambiente, ritiene assolutamente opportuno ed inderogabile rendere omogenei i controlli sulla pesca in Europa in quanto esistono differenze sostanziali fra gli Stati membri a livello dell’applicazione delle normative europee, in particolare di quelle risultanti dal regolamento "controllo", e che ciascuno Stato membro ha un proprio sistema giuridico distinto nonché strutture amministrative e giudiziarie diverse fra loro, cosa che inevitabilmente si riflette nei regimi di sanzioni amministrative e/o penali applicati in caso di inadempienza alle norme della PCP, e che detti regimi portano a discrepanze e a iniquità tra gli stessi Stati membri;

Auspica, inoltre, che le Autorità preposte ai controlli, durante questo periodo di confronto, interpretino ed applichino nel modo più responsabile possibile le sopraccitate norme, al fine di evitare di comminare sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie che possano di fatto essere di grave pregiudizio per l’esercizio dell’attività delle imprese di pesca italiane.

Distinti ossequi.

Il Direttore
(Dr. Antonio Lombardo)